

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2235 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2021

**che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2021 in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5,

considerando quanto segue:

(1) I contingenti di pesca per l'anno 2020 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

- regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio <sup>(2)</sup>,
- regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio <sup>(3)</sup>,
- regolamento (UE) 2019/2236 <sup>(4)</sup> del Consiglio e
- regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio <sup>(5)</sup>.

(2) I contingenti di pesca per l'anno 2021 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

- regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio <sup>(6)</sup>,
- regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio <sup>(7)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio, del 30 ottobre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 281 del 31.10.2019, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 14).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio, del 29 ottobre 2020, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 362 del 30.10.2020, pag. 3).

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 1).

- regolamento (UE) 2021/91 <sup>(8)</sup> del Consiglio e
  - regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio <sup>(9)</sup>.
- (3) A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se constatata che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, la Commissione procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.
  - (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420 della Commissione <sup>(10)</sup> ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per determinati stock nel 2021 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti.
  - (5) Per alcuni Stati membri, ossia Danimarca, Spagna Estonia, Francia e Paesi Bassi, non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420, alcune detrazioni dai contingenti assegnati per gli stock oggetto di superamento poiché nel 2021 tali Stati membri non disponevano di contingenti per tali stock.
  - (6) A norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile operare detrazioni dallo stock oggetto di superamento nell'anno successivo al superamento stesso, in quanto lo Stato membro interessato non dispone di un contingente per tale stock, è possibile, previa consultazione degli Stati membri interessati, operare detrazioni da altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. Conformemente alla comunicazione 2012/C 72/07 della Commissione recante orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 <sup>(11)</sup> («gli orientamenti»), tali detrazioni dovrebbero essere preferibilmente applicate nell'anno o negli anni successivi a contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente.
  - (7) Gli Stati membri interessati sono stati consultati riguardo all'applicazione di certe detrazioni dai contingenti assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento. È pertanto opportuno procedere a detrazioni da tali contingenti di pesca assegnati a detti Stati membri nel 2021.
  - (8) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420.
  - (9) Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero aver luogo a seguito dell'individuazione, per l'esercizio in corso o per quelli precedenti, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

I contingenti di pesca fissati per il 2021 nei regolamenti (UE) 2020/1579, (UE) 2021/90, (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 di cui all'allegato I del presente regolamento sono ridotti mediante applicazione delle detrazioni su altri stock stabilite nel suddetto allegato.

#### *Articolo 2*

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20).

<sup>(9)</sup> Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

<sup>(10)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420 della Commissione, del 30 agosto 2021, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2021 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (GU L 305 del 31.8.2021, pag. 10).

<sup>(11)</sup> Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (2012/C 72/07) (GU C 72 del 10.3.2012, pag. 27), modificata dalla comunicazione 2019/C 192/03 (GU C 192 del 7.6.2019, pag. 5).

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA PER IL 2021 DA APPLICARE AD ALTRI STOCK

STOCK OGGETTO DI SUPERAMENTO						ALTRI STOCK					
Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Quantitativo che non può essere detratto dal contingente di pesca per il 2021 per lo stock oggetto di superamento (in kg)	Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Quantitativo da detrarre dal contingente di pesca per il 2021 per gli altri stock (in kg)
DK	COD	1N2AB.	Merluzzo bianco	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	1 606	DK	HER	1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	1 606
DK	DGS	15X14	Spinarolo	Acque dell'Unione e internazionali delle zone 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14	4 718	DK	MAC	2CX14-	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	4 718
DK	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	80 933	DK	HER	1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	80 933
ES	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	33 603	ES	COD	1/2B.	Merluzzo bianco	1 e 2b	33 603
ES	OTH	1N2AB.	Altre specie	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	22 078	ES	COD	1N2AB.	Merluzzo bianco	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	22 078
EE	COD	1N2AB.	Merluzzo bianco	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	16 377	EE	RNG	5B67-	Granatiere di roccia	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b	34 000
FR	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	8 988	FR	REB	1N2AB.	Scorfani	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	8 988

<b>FR</b>	NEP	08C.	Scampo	8c	5 342		<b>FR</b>	POL	08C.	Merluzzo giallo	8c	5 342
<b>FR</b>	WHM	ATLANT	Marlin bianco	Oceano Atlantico	2 450		<b>FR</b>	BUM	ATLANT	Marlin azzurro	Oceano Atlantico	2 450
<b>NL</b>	WHB	8C3411	Melù	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	12 235		<b>NL</b>	WHB	1X14	Melù	acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	12 235

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

**DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2021 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO**

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2020 (in kg)	Sbarchi consentiti 2020 (quantitativo totale adattato in kg) <sup>(1)</sup>	Totale catture 2020 (quantitativo in kg)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg)	Fattore moltiplicatore <sup>(2)</sup>	Fattore moltiplicatore addizionale <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>	Detrazioni in sospenso dall'anno o dagli anni precedenti <sup>(5)</sup> (quantitativo in kg)	Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2021 <sup>(6)</sup> e gli anni successivi (quantitativo in kg)	Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2021 per gli stock che hanno formato oggetto di superamento <sup>(7)</sup> (quantitativo in kg)	Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2021 per altri stock (quantitativo in kg)	Da detrarre dai contingenti di pesca per il 2022 e l'anno o gli anni successivi (quantitativo in kg)
DE	HER	4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N	39 404 000	18 997 930	20 355 612	107,15 %	1 357 682	/	/	/	1 357 682	1 357 682	/	/
DE	MAC	2CX14-	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	23 416 000	21 146 443	22 858 079	108,09 %	1 711 636	/	/	/	1 711 636	1 711 636	/	/
DK	COD	1N2A-B.	Merluzzo bianco	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	/	1 606	n.p.	1 606	1,00	/	/	1 606	/	1 606	/
DK	DGS	15X14	Spinarolo	Acque dell'Unione e internazionali delle zone 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14	/	/	4 718	n.p.	4 718	1,00	/	/	4 718	/	4 718	/

DK	HER	03A.	Aringa	3a	10 309 000	7 482 731	7 697 049	102,86 %	214 318	/	/	/	214 318	214 318	/	/
DK	HER	4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N	59 468 000	75 652 933	81 089 507	107,19 %	5 436 574	/	/	/	5 436 574	5 436 574	/	/
DK	MAC	2A34.	Sgombro	3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni da 22 a 32	19 998 000	17 987 493	18 625 387	103,55 %	637 894	/	/	/	637 894	637 894	/	/
DK	MAC	2A4A--N	Sgombro	Acque norvegesi delle zone 2a e 4a	14 453 000	13 507 878	13 531 201	100,17 %	23 323	/	/	/	23 323	23 323	/	/
DK	POK	1N2A-B.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	7 800	88 733	1 137,60 %	80 933	1,00	/	/	80 933	/	80 933	/
DK	PRA	N1GR-N.	Gamberetto boreale	Acque groenlandesi della zona NAFO 1	1 400 000	2 800 000	2 818 891	100,67 %	18 891	/	/	/	18 891	18 891	/	/
DK	SAN	234_2-R	Cicerello	Acque dell'Unione della zona di gestione 2r del cicerello	59 106 000	56 042 763	57 756 024	103,06 %	1 713 261 (°)	/	/	/	1 713 261 (°)	1 713 261 (°)	/	/
ES	COD	1/2B.	Merluzzo bianco	1 e 2b	11 688 000	9 576 615	9 581 250	100,05 %	4 635	/	/	/	4 635	4 635	/	/
ES	GHL	1N2A-B.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	/	22 402	n.p.	22 402	1,00	A	/	33 603	/	33 603	/
ES	OTH	1N2A-B.	Altre specie	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	/	22 078	n.p.	22 078	1,00	/	/	22 078	/	22 078	/
ES	RJU	9-C.	Razza ondulata	Acque dell'Unione della zona 9	15 000	15 000	21 072	140,48 %	6 072	1,00	/	2 067	8 139	8 139	/	/
EE	COD	1N2A-B.	Merluzzo bianco	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	300 000	316 377	105,46 %	16 377	/	/	/	16 377	/	34 000	/
FR	GHL	1N2A-B.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	/	8 988	n.p.	8 988	1,00	/	/	8 988	/	8 988	/

FR	NEP	08C.	Scampo	8c	0	0	5 342	n.p.	5 342	1,00	/	/	5 342	/	5 342	/
FR	WH-M	ATLAN-T	Marlin bianco	Oceano Atlantico	/	/	1 225	n.p.	1 225	1,00	C	/	2 450	/	2 450	/
IE	ALB	AN05N	Alalunga del nord	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	2 891 010	2 743 260	2 938 449	107,12 %	195 189	/	C (*)	/	195 189	195 189	/	/
LV	HER	3D--R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	4 253 000	6 135 144	6 138 817	100,06 %	3 673	/	C (*)	/	3 673	3 673	/	/
LV	SPR	3BCD--C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni da 22 a 32	29 073 000	28 618 753	28 635 182	100,06 %	16 429	/	C (*)	/	16 429	16 429	/	/
NL	HER	4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N	51 717 000	50 896 907	51 002 687	100,21 %	105 780	/	/	/	105 780	105 780	/	/
NL	WHB	8C341-1	Melù	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	/	/	12 235	n.p.	12 235	1,00	/	/	12 235	/	12 235	/
PL	HER	1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	593 000	1 226 015	1 329 820	108,47 %	103 805	/	/	/	103 805	103 805	/	/
PL	MAC	2CX14-	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	1 649 000	4 724 236	5 185 187	109,76 %	460 951	/	/	/	460 951	460 951	/	/
PT	ALB	AN05N	Alalunga del nord	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	2 273 970	1 638 457	1 595 315	97,37 %	-43 142 <sup>(10)</sup>	n.p.	n.p.	635 513 <sup>(11)</sup>	635 513 <sup>(11)</sup>	635 513 <sup>(11)</sup>	/	/



PT	ALF	3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14	164 000	155,278	158,601	102,14 %	3 323	/	A <sup>(8)</sup>	/	3 323	3 323	/	/
PT	BET	ATLANT	Tonno obeso	Oceano Atlantico	3 058 330	3 058 330	3 069 582	100,37 %	11 252	/	C <sup>(8)</sup>	/	11 252	11 252	/	/
PT	HKE	8C341-1	Nasello	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	2 614 000	1 996 154	2 135 737	106,99 %	139 583	/	C <sup>(8)</sup>	/	139 583	139 583	/	/
PT	SWO	AS05N	Pesce spada	Oceano Atlantico, a sud di 5° N	299 030	299 030	309 761	103,59 %	10 731	/	/	/	10 731	10 731	/	/

<sup>(1)</sup> Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2019 al 2020 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

<sup>(2)</sup> Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

<sup>(3)</sup> Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

<sup>(4)</sup> La lettera "A" indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2018, 2019 e 2020. La lettera "C" indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

<sup>(5)</sup> Quantitativi rimanenti dall'anno o dagli anni precedenti.

<sup>(6)</sup> Detrazioni da effettuare nel 2021.

<sup>(7)</sup> Detrazioni da effettuare nel 2021 che potrebbero essere effettivamente applicate tenuto conto del contingente disponibile al 7 settembre 2021.

<sup>(8)</sup> Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

<sup>(9)</sup> Da detrarre dalla zona di gestione 3r del cicerello.

<sup>(10)</sup> Poiché l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica allo stock ALB/AN05N, questo quantitativo inutilizzato non può essere usato per ridurre la metà restante della detrazione dovuta nel 2021.

<sup>(11)</sup> Su richiesta del Portogallo, la detrazione di 1 271 026 kg dovuta nel 2020 a seguito del superamento nel 2019 è stata equamente ripartita su un arco di due anni (2020 e 2021).»